



Bruxelles, 25 gennaio 2021
REV1 – sostituisce l'avviso datato 18
gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020. In alcuni casi prevede anche disposizioni relative alla separazione alla fine del periodo di transizione.

Durante il periodo di transizione l'Unione europea e il Regno Unito hanno negoziato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che è stato firmato il 30 dicembre 2020³ e si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2021⁴.

Si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione tenuto conto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B).

N.B.

Il presente avviso non riguarda le norme unionali in materia di:

- appalti aggiudicati dalle istituzioni e dagli organi dell'UE;
- IVA su beni e servizi.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

⁴ GU L 1 dell'1.1.2021, pag. 1.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito e nel Regno Unito non si applicano più le norme unionali nel settore degli appalti pubblici⁵, fatta salva la sezione B del presente avviso.

Gli operatori economici del Regno Unito interessati o che partecipano a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nell'Unione europea avranno lo status di operatori economici basati in un paese terzo ai fini dell'accesso al mercato degli appalti pubblici dell'UE.

Il 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha tuttavia aderito all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. A norma di tale accordo l'Unione europea e il Regno Unito si sono reciprocamente impegnati a garantire agli operatori, ai beni e ai servizi dell'altra parte l'accesso a determinate opportunità nel settore degli appalti pubblici. La parte seconda, rubrica prima, titolo VI, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede inoltre ulteriori impegni reciproci in materia di accesso alle opportunità nel settore degli appalti pubblici.

1. APPALTI CONTEMPLATI DAGLI IMPEGNI DELL'UNIONE A NORMA DELL'ACCORDO DELL'OMC SUGLI APPALTI PUBBLICI E DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE

Gli operatori economici, i beni e i servizi del Regno Unito godranno di un accesso equo e non discriminatorio alle opportunità di mercato contemplate dagli impegni dell'Unione europea a norma dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁶.

Gli impegni dell'UE contemplano gli appalti di beni e di alcuni servizi, compresi i servizi di costruzione, di valore economico pari o superiore alle soglie⁷ fissate dall'Unione europea, aggiudicati dai seguenti enti:

- tutte le amministrazioni centrali e subcentrali;
- gli organismi di diritto pubblico; e
- gli enti pubblici, le imprese pubbliche e le imprese private che operano in virtù di diritti esclusivi o speciali nei settori dei seguenti servizi di pubblica utilità: settori dell'acqua, dell'energia, del gas o dell'energia termica, dei servizi portuali e aeroportuali, del trasporto urbano e ferroviario.

Tale accesso si fonda sulle norme dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che riservano ai beni, ai

⁵ Cfr. https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_it per ulteriori informazioni sulle norme in materia di appalti pubblici nell'Unione europea.

⁶ Gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE godranno di un accesso equo e non discriminatorio alle opportunità nel settore degli appalti pubblici nel Regno Unito in conformità agli impegni del Regno Unito a norma dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

⁷ Tali soglie sono identiche a quelle applicate a norma delle direttive che disciplinano gli appalti pubblici.

servizi e ai fornitori del Regno Unito ivi contemplati un trattamento non meno favorevole di quello accordato dall'Unione europea ai propri beni, servizi e fornitori.

2. APPALTI NON CONTEMPLATI DAGLI IMPEGNI DELL'UNIONE A NORMA DELL'ACCORDO DELL'OMC SUGLI APPALTI PUBBLICI E DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE

2.1. Norme generali

Per quanto riguarda gli appalti non contemplati dagli impegni dell'Unione europea a norma dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁸, gli operatori economici del Regno Unito avranno lo stesso status di tutti gli altri operatori economici basati nei paesi terzi con cui l'Unione europea non ha accordi che prevedano l'apertura del mercato degli appalti dell'UE. Saranno pertanto soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi offerente di un paese terzo. In particolare, come si afferma nelle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE⁹, *"gli operatori economici di paesi terzi che non hanno alcun accordo che prevede l'apertura del mercato degli appalti dell'UE o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi"*.

Inoltre, a norma dell'articolo 85 della direttiva 2014/25/UE che disciplina le procedure d'appalto per l'acquisto di forniture da parte degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali¹⁰, le offerte presentate nell'Unione europea per tali appalti possono essere respinte se la parte dei prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione europea non ha concluso un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'UE ai mercati di tali paesi terzi supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Anche se non vengono respinte, tali offerte non possono condurre all'aggiudicazione dell'appalto in presenza di offerte equivalenti con meno del 50 % di prodotti originari di paesi terzi. Di conseguenza le offerte in questo tipo di appalti unionali, ossia appalti non contemplati dagli impegni dell'Unione europea a norma dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che offrono oltre il 50 % di prodotti provenienti dal Regno Unito e da altri paesi terzi con cui l'Unione europea non ha concluso un

⁸ Gli impegni dell'Unione europea a norma dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non contemplano, tra l'altro: gli appalti di valore inferiore alle soglie; gli appalti di tutti i servizi non previsti dagli impegni a norma di tali accordi (ad es. i servizi di ricerca e sviluppo), le concessioni di servizi, gli appalti di enti pubblici, imprese pubbliche e imprese private che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in determinati settori di pubblica utilità (servizi postali, servizi di estrazione di petrolio e gas e di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi), gli appalti nel settore della difesa e gli appalti indetti dalla maggiore parte delle istituzioni e organi dell'UE (ad eccezione della Commissione europea, del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna).

⁹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36601>.

¹⁰ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

accordo possono essere respinte o possono non vedersi aggiudicato il contratto.

2.2. Norme specifiche nel settore della difesa e della sicurezza

Come precisato al considerando 18 della direttiva 2009/81/CE che disciplina le procedure d'appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza¹¹, gli Stati membri dell'UE conservano la facoltà di decidere se le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possano consentire ad operatori economici di paesi terzi di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. Gli operatori economici del Regno Unito possono pertanto essere esclusi dalla partecipazione a gare d'appalto per la difesa e la sicurezza nell'Unione europea.

L'articolo 22 della direttiva 2009/81/CE dispone poi che gli Stati membri dell'UE riconoscano i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale. Dalla fine del periodo di transizione gli Stati membri dell'UE non saranno più tenuti a riconoscere i nulla osta di sicurezza ottenuti da un operatore economico nel Regno Unito, anche qualora potessero considerarli equipollenti ai loro nulla osta di sicurezza nazionali. Ciò può comportare l'esclusione degli operatori che fanno affidamento su nulla osta di sicurezza del Regno Unito dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici dell'UE nei settori della difesa e della sicurezza.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

La parte terza, titolo VIII, dell'accordo di recesso disciplina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in corso al 31 dicembre 2020. L'articolo 76 dell'accordo di recesso stabilisce che le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici avviate da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori nel Regno Unito o nell'Unione europea e non ancora ultimate il 31 dicembre 2020 proseguono fino a conclusione, in conformità alle norme unionali che disciplinano le procedure in materia di appalti pubblici. Di conseguenza gli operatori economici del Regno Unito continuano a beneficiare del principio di non discriminazione in relazione a tali procedure in corso nell'Unione europea e viceversa.

In aggiunta le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori del Regno Unito devono continuare a chiedere la pubblicazione degli avvisi riguardanti tali procedure in corso al 31 dicembre 2020 a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sul portale TED (Tenders Electronics Daily), la versione online del supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei.

L'articolo 77 dell'accordo di recesso stabilisce che le procedure di ricorso previste dalle norme unionali in materia di appalti pubblici continuano ad applicarsi a tali procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in corso al 31 dicembre 2020.

¹¹ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
Direzione generale Industria della difesa e spazio
Direzione generale Commercio